

## ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 18 dicembre 2006, n. 10.

Direttive inerenti l'attualizzazione del concorso interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale per gli aiuti previsti dalla normativa sul F.S.N. di cui alla legge n. 185/92 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo n. 102/2004.

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL' AGRICOLTURA  
AGLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI L' ATTIVITA' CREDITIZIA

e, ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE SERVIZIO IV -  
p.c. BILANCIO

RAGIONERIA CENTRALE DELL' ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA E DELLE  
FORESTE

### *Premessa*

Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge n. 122/2001, i contributi previsti per il credito di soccorso sulle assegnazioni effettuate a partire dall'anno 2000 a valere sul F.S.N. di cui alla legge n. 185/92 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati concessi dal Ministero delle politiche agricole e forestali - salvo taluni particolari casi - in forma attualizzata. Sulla base della richiamata disposizione ed in conformità di quanto già disposto al punto 4.4.2 della circolare n. 1 del 19 gennaio 2006, a partire dalle nuove assegnazioni - ivi comprese quelle afferenti alcuni eventi pregressi quali: siccità 2000-2001-2002 (omnibus) ed eventi inclusi nel 1° e 3° riparto 2003 - il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale sarà liquidato in forma attualizzata, quindi in unica soluzione, al momento in cui si sarebbe erogata la prima rata posticipata di ammortamento. Per le ditte interessate l'ammortamento dei finanziamenti quinquennali rimane fissato in cinque annualità costanti posticipate.

### *Attualizzazione contributi sui prestiti ad ammortamento quinquennale*

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, di cui alla normativa in oggetto, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto, la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno dell'anno successivo all'entrata in ammortamento. Il contributo a favore della ditta prestataria sarà erogato all'istituto di credito alla scadenza della prima annualità mediante attualizzazione delle successive quattro annualità.

### *Tasso di attualizzazione*

Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agevolato fissato mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, vigente alla data dell'erogazione del prestito, al netto della commissione onnicomprensiva determinata annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora, al momento dell'erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento siano superiori rispetto a quelli presi a riferimento per la determinazione della previsione di spesa riportata nel nulla-osta ispettoriale, gli istituti di credito provvederanno - come in passato - alla proporzionale riduzione dell'importo del prestito, al fine di non superare l'entità del contributo pubblico indicato nello stesso nulla-osta. Qualora invece, al momento dell'erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento siano inferiori rispetto a quelli presi a riferimento per la determinazione della previsione di spesa riportata nel nulla-osta ispettoriale, gli istituti di credito provvederanno - come in passato - al calcolo del contributo da richiedere sulla base dei tassi vigenti alla data dell'erogazione del prestito.

### *Nulla-osta di concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale*

I nulla-osta alla concessione dei prestiti, rilasciati dai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, dovranno riportare, oltre ai prescritti elementi descrittivi ed identificativi, anche la previsione di spesa, quale contributo regionale attualizzato calcolato secondo le modalità sopra citate, utilizzando l'apposito programma di calcolo fornito agli ispettorati nella riunione del 15 novembre 2006.

Al fine di utilizzare in pieno gli stanziamenti ministeriali ed evitare, quindi, la formazione di residui inutilizzabili, è opportuno che il calcolo del concorso interessi concedibile venga effettuato con precisione ed in particolare, per quanto concerne i nulla-osta relativi ai prestiti per consolidamento di passività prorogate, dovranno essere calcolati con esattezza (quindi senza utilizzo di percentuali forfettarie) gli importi relativi agli interessi di proroga a carico della ditta prestataria nonché quelli a carico della Regione (a breve verrà fornito fra l'altro, allo scopo di accelerare e semplificare le procedure operative, un apposito programma di calcolo).

#### *Rendicontazione bancaria*

L'erogazione dei prestiti da parte degli istituti di credito dovrà essere effettuata entro il periodo di validità dei nulla-osta stessi. Qualora, per particolari e motivate esigenze, si dovesse rendere necessaria una proroga della validità, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata al competente ispettorato, prima della scadenza del nulla-osta. La richiesta dei contributi pubblici sui prestiti di cui alla normativa in oggetto, concessi in forma attualizzata, dovrà essere inoltrata con ragionevole tempestività dagli istituti di credito al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura che ha emesso il nulla-osta, possibilmente entro 6 mesi dall'erogazione dei finanziamenti stessi, in conformità agli allegati modelli di rendicontazione (allegati 1 e 2). Il rispetto di tali tempistiche si giustifica al fine di evitare che per l'accumularsi di immotivati ritardi le relative somme possano andare in perenzione o in economia, con conseguente aggravio delle procedure e dei relativi tempi per la liquidazione delle somme dovute. Tali rendiconti dovranno riferirsi alle operazioni erogate mensilmente, anche con elenchi cumulativi, distinti per qualifica di beneficiari o per zona e raggruppati in riferimento al decreto ministeriale di declaratoria cui si riferisce l'evento calamitoso.

Qualora gli istituti di credito ritengano di non accogliere la richiesta di erogazione del prestito avanzata dalla ditta intestataria del nulla-osta, provvederanno a darne comunicazione all'amministrazione territorialmente competente, restituendo obbligatoriamente alla stessa il relativo nulla-osta entro 60 giorni dalla scadenza della data di validità di questo, ancorché prorogato. Ci= al fine di consentire all'amministrazione di svincolare le relative somme accantonate, per destinarle al finanziamento di altre pratiche rimaste eventualmente inevase.

#### *Disposizioni finali*

Per quanto attiene i nulla-osta la cui spesa grava su precedenti assegnazioni di limiti di impegno quinquennali, che prevedono l'erogazione del concorso interessi pubblico in cinque annualità posticipate, restano invariate le relative procedure di liquidazione.

Per quanto non espressamente specificato si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa di cui all'oggetto.

La presente nota circolare sarà inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione. Contestualmente verrà diffusa anche attraverso pubblicazione sul sito internet di questo Assessorato.

*Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: MORALE*